

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1988

Corresponsione di uno speciale compenso incentivante al personale addetto all'Ispettorato centrale repressione frodi

ONOREVOLI SENATORI. - Nella prospettiva dell'adeguamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rilievo particolare aveva assunto l'esigenza di dare un nuovo assetto operativo e funzionale alle strutture ministeriali che controllano l'attività agricola per quanto riguarda l'osservanza di norme nazionali e comunitarie sulla preparazione ed il commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. Parallelamente, sempre più urgente era apparsa l'esigenza di una più intensa e mirata azione di vigilanza per la prevenzione e la repressione delle infrazioni riscontrabili negli stessi ambiti, nonchè di controllo sull'applicazione delle provvidenze e delle agevolazioni

nazionali e comunitarie e sull'osservanza degli obblighi e divieti sanciti da entrambi i detti ordinamenti.

Prendeva così corpo l'idea dell'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi nel quadro del generale adeguamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, resosi indilazionabile sia per corrispondere ad istanze di ammodernamento, sia per tener conto delle profonde innovazioni introdotte nella pubblica amministrazione dell'agricoltura dall'attuazione dell'ordinamento regionale.

Le drammatiche vicende della primavera 1986, conseguenti alla criminale sofisticazione del vino con alcole metilico, indussero il Governo e le forze politiche a dare immediato

corso al disegno di legge di adeguamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 1985 (atto Camera n. 2745), limitatamente al comparto relativo alla repressione delle frodi.

Con decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, vennero dettate «misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», tra le quali rilievo particolare ha assunto il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'attività statale per un più efficace ed incisivo esercizio delle «funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, ai controlli nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi» (articolo 10, comma 1).

È noto che per l'espletamento di un così ampio ambito di attività, l'Ispettorato centrale è stato articolato in ventidue uffici periferici con laboratori di analisi ed un organico di complessive 926 unità.

La peculiare natura dei molteplici e variegati compiti da assolvere, per i quali si richiede una elevata professionalità amministrativa, tecnica ed analitica di laboratorio, da aggiornare costantemente sia sul piano normativo, che su quello delle tecniche di controllo e di analisi, consentono di qualificare incontestabilmente «atipiche» le funzioni svolte dal personale dell'Ispettorato centrale.

In corrispondenza, appunto, a tale peculiarità, a seguito ed in conformità alle intese raggiunte presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di conversione del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, Governo e Parlamento furono concordi nell'introdurre una norma, contenuta poi nell'articolo 6-bis della legge 4 novembre 1987, n. 460, con la quale si è provveduto a stabilire un incremento del fondo di incentivazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, al fine di attribuire una maggiorazione del premio di

incentivazione spettante al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, da realizzare con la procedura di contrattazione decentrata prevista nel predetto decreto.

La determinazione raggiunta, sia pure significativa sul piano del riconoscimento del particolare impegno richiesto al personale del citato Ispettorato centrale, non può peraltro ritenersi sufficiente a tradurre quel principio di adeguamento della retribuzione alla specificità spiccata di certe funzioni, che recentemente ha motivato la ricerca di soluzioni più consone sul piano retributivo nei riguardi di altre particolari categorie.

Con il disegno di legge che si propone viene, pertanto, adeguatamente incrementato (articolo 1) il fondo di incentivazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini della corresponsione, a decorrere dal 1° gennaio 1988, di un più consistente assegno accessorio, da determinare in sede di contrattazione decentrata, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

L'assegno, come dianzi precisato, è correlato all'atipicità delle funzioni svolte (che di norma comportano espletamento di attività di polizia giudiziaria), all'elevata qualificazione professionale e alla rigorosa correttezza morale richieste nell'esercizio di compiti che indubbiamente si diversificano nettamente dalle ordinarie attività burocratiche, comportando responsabilità di più elevato grado anche perchè nel settore considerato l'efficacia dell'azione, sia nei riguardi degli operatori economici, sia nei riguardi dei consumatori, è strettamente condizionata alla tempestività di svolgimento.

Tale soluzione, da ritenere più equa e congrua, viene ad assorbire interamente il beneficio già recato dall'articolo 6-bis introdotto con la citata legge di conversione del decreto legge n. 370 del 1987 e, pertanto, viene prevista l'abrogazione dello stesso articolo.

L'articolo 2 del disegno di legge provvede alla copertura finanziaria del provvedimento a fronte dell'onere di spesa relativo al triennio 1988-1990, in corrispondenza alla gradualità prevista per l'attribuzione dello speciale assegno mensile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è incrementato, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1988, di lire 5.500 milioni per l'anno finanziario 1989 e di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1990, da utilizzare, limitatamente al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con la procedura di contrattazione decentrata e con le modalità di cui al predetto decreto.

2. Ai fini della utilizzazione dei maggiori importi di cui al comma 1, in sede di contrattazione decentrata si terrà conto dei seguenti criteri connessi all'obiettivo del raggiungimento della maggiore efficienza nell'espletamento del servizio: flessibilità dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilità; possibilità di temporanea dislocazione in altre sedi; particolari condizioni di lavoro e rischio; espletamento dei compiti di servizio entro limiti temporali definiti; adeguamento dei ritmi di lavoro all'esigenza del più rapido espletamento dei compiti di servizio.

3. Per il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento in servizio presso l'Ispettorato centrale, l'utilizzazione degli importi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

4. L'articolo 6-bis del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è abrogato.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in lire 4.500 milioni per l'anno 1988, in lire 5.500 milioni per l'anno

1989 e in lire 6.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1988, al capitolo 5002 quanto a lire 550 milioni per l'anno 1988, a lire 800 milioni per l'anno 1989 e a lire 900 milioni per l'anno 1990; al capitolo 5050 quanto a lire 500 milioni per l'anno 1988 e quanto a lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990; al capitolo 5053 quanto a lire 800 milioni per l'anno 1988, a lire 900 milioni per l'anno 1989 ed a lire 1.000 milioni per l'anno 1990; al capitolo 5054 quanto a lire 60 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990; al capitolo 5055 quanto a lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed a lire 800 milioni per l'anno 1990; al capitolo 5058 quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e quanto a lire 600 milioni per l'anno 1990; al capitolo 5059 quanto a lire 1.390 milioni per l'anno 1988, a lire 1.740 milioni per l'anno 1989 ed a lire 1.840 milioni per l'anno 1990.

2. Gli stanziamenti dei suddetti capitoli per gli anni 1989 e 1990 non potranno superare gli stanziamenti fissati per l'anno finanziario 1988 dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo e del bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990, detratte le somme utilizzate come copertura, e poi incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato per i detti anni 1989 e 1990 in sede di relazione previsionale e programmatica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.